

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 292

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DANIELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1994

Intergrazioni all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante agevolazioni fiscali per interventi in campo artistico e culturale

ONOREVOLI SENATORI. - Quando Quintino Sella rimise in sesto le finanze della nostra Italia risorgimentale venne soprannominato il «Ministro della lesina». Fu una lesina applicata sulle spese dello Stato ed ebbe l'intelligenza e l'acuta percezione del buon senso di non colpire, o condizionare, beni ed attività che producevano ricchezza.

I suoi epigoni - i Ministri che si sono succeduti fino ad oggi - hanno seguito invece la strada opposta: non hanno praticato la lesina sulle spese dello Stato, e per ridurre le cifre in rosso sono ricorsi non dico ad una sola, ma certamente ad una prevalente «ricetta»: quella di aggredire con imposizioni di tutti i generi qualsiasi cosa produca reddito o ricchezza.

Inoltre per i nostri amministratori sembrava essere incomprensibile che la ricchezza di uno Stato consista anche in beni che, nella loro elasticità, consacrata dal tempo che li capitalizza, sembrano non produrre reddito. Osservazioni, queste nostre, che diventano chiare pensando ai beni culturali. Infatti, una cattedrale, un Tiziano, un Donatello, un Michelangelo, una rocca, una città, sia essa Venezia o Cortona, Firenze o Pienza, per le nostre leggi hanno, sì, un valore, ma siccome non producono visibilmente un reddito diretto, qualsiasi impegno finanziario per mantenerli viene considerato una passività per lo Stato - e qui funziona la «lesina» - e non anche in investimento.

Diceva giustamente il ministro Ronchey in una intervista concessa al *Giornale* nel settembre del 1992, che era arrivato il momento «di riflettere su quello che i beni culturali rappresentano per il nostro Paese. Non abbiamo materie prime, siamo relativamente poveri di tecnologie e produttività. In compenso calpestiamo il più ricco giacimento di beni culturali del mondo, viviamo in un concentrato di monumenti,

chiese, castelli, dimore storiche che qualcuno ha calcolato rappresentare la metà del patrimonio mondiale e si domandava se era logico che lo Stato vi dedicasse lo 0.21 per cento del proprio bilancio».

Ma noi, qui, sviluppiamo un'altra considerazione: quanta parte di questo enorme ed incontestabile patrimonio è di proprietà di privati cittadini?

Non lo sappiamo esattamente, ma certamente una fascia di notevole consistenza. Sono case patrizie, sono collezioni d'ogni genere e d'ogni tipo, organizzate anche a gallerie, a musei - basti pensare al Palazzo Doria Pamphili ed ai tesori che racchiude - sono biblioteche con incunaboli, manoscritti, edizioni rare, raccolte numismatiche, sono archivi, stampe, quadri, oggetti di valore storico e quanto altro si voglia.

Ebbene, il privato provvede in proprio alla manutenzione, alla custodia, a interventi ordinari e straordinari, con spese di miliardi di lire ogni anno, dirette a salvaguardare certamente un interesse privato, ma purtuttavia, al fine di tutelare un patrimonio che è parte integrante ed inscindibile di quei beni culturali che sono il vanto (o dovrebbero esserlo) della nostra nazione, e che gli altri paesi ci invidiano.

A questi privati, che si assumono in proprio tante spese, lo Stato, sino all'entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, consentiva di dedurre tali oneri dal reddito complessivo ai fini dell'imposta dovuta dalle persone fisiche. Provvedimento senz'altro equo ma evidentemente ritenuto iniquo dal legislatore che, con una formula tecnicamente perfetta e, come tutte le cose troppo perfette, comprensibile solamente a qualche «super esperto» addetto ai lavori, lo ha fundamentalmente modificato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti l'articolo 10 del decreto-legge n. 384 era stato così formulato: «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b-bis*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *m*), *o*), *p*) ed *r*) del testo unico delle imposte sui redditi (...) è riconosciuta in luogo della deduzione, una detrazione d'imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi» che viene poi ridotta al 22 ed al 10 per cento «per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito». Più chiaro di così!

A parte la delizia di questa ermeneutica, sono quelle due innocenti lettere *o*) e *p*) che ci interessano, poichè, parlando da persone semplici, stanno a significare - la lettera *o*) - che le spese effettivamente a carico dei privati, sostenute per la manutenzione, la protezione ed il restauro, non sono più integralmente deducibili, ma solamente - e per le quote sopra indicate - detrabili,

come analogamente previsto per le erogazioni in danaro - lettera *p*) - a favore di enti (a cominciare dallo stesso Stato) che svolgano a promuovano attività di studio, di ricerca, di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico a fini dell'acquisto, della manutenzione, del restauro di beni culturali.

In tal modo, il beneficio di cui godeva il privato è stato trasformato in un onere che va dal 63 al 90 per cento (parte non deducibile) delle spese effettivamente sostenute.

Onorevoli colleghi! Mi sembra che una situazione del genere, oltre a colpire i privati che hanno il torto di essere proprietari di beni culturali, dimostri anche lo scollamento esistente fra i nostri organi amministrativi, poichè non credo che su questo problema sia stato chiesto il preventivo parere del ministro Fisichella il quale, senz'altro, si sarebbe opposto.

Per questi motivi riteniamo, a salvaguardia di quello che ancora si può salvare del nostro patrimonio dei beni culturali, che gli onorevoli colleghi vorranno con il loro voto sostenere questo grido di allarme.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«l-bis) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione o restauro delle cose di interesse artistico e storico vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico;

l-ter) le erogazioni in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico e storico indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni delle citate cose di interesse artistico e storico che siano di rilevante interesse scientifico culturale e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessarie».